Normativa e prassi

Contributo a fondo perduto: due memo sui requisiti d'accesso

16 Ottobre 2020

L'Agenzia delle entrate ritorna a fornire chiarimenti sull'aiuto concesso dal legislatore a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica

cfp memo accesso
Image not found or type unknown

Per fruire del contributo a fondo perduto, previsto dall'**articolo 25** del Dl "Rilancio", il consorzio di distributori di carburante, per capire se rientra nella soglia massima dei ricavi, può calcolare i propri come fosse un distributore e la "vecchia società", che ha intrapreso una nuova diversa attività dopo il 1° gennaio 2019, per la verifica del possesso dei requisiti, deve considerare tutte le attività esercitate.

Con le risposte nn. **477** e **478** del 16 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate torna sui requisiti di accesso al finanziamento straordinario concesso dal legislatore a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, ribadendo le precisazioni, ad hoc per i singoli casi, fornite nel corso dell'anno con propri documenti di prassi.

In particolare, alla società consortile di distributori di carburante che, in relazione al limite di 5 milioni di euro per poter richiedere il contributo, chiede se può calcolare i suoi ricavi secondo le regole previste dall'**articolo 18**, comma 10, Dpr n. 600/1973, l'Agenzia accorda il suo assenso richiamando la **circolare n. 15/2020**.
In tale occasione, ha chiarito che "*per [...] i distributori di carburante [...] si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*", il quale dispone che "*per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti*

beni”.

Inoltre, con la **circolare n. 22/2020** ha ulteriormente ribadito che “*il rinvio nella circolare n. 15/E ... alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18 ,..., è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima [dei] ricavi o compensi per l'accesso al contributo*”.

Quindi, l’Agenzia conclude che la società consortile può determinare la soglia massima dei ricavi (comma 2, articolo 25, Dl “Rilancio”) assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, con le stesse modalità con cui l'istante determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui al comma 10 dell’articolo 18.

Con la risposta n. 478/2020, invece, rivolgendosi a una società del 1994, con prevalente attività di fitto e gestione di immobili di proprietà e con “secondaria” attività (avviata a novembre 2019) di gestione di una casa vacanze, che vuole sapere se, in conseguenza della forte crisi di tale attività accessoria rientra nella soglia minima del contributo a fondo perduto, l’Agenzia afferma che partecipano al calcolo tutti i risultati delle attività svolte.

È, in sostanza, quanto già previsto con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, dove ha precisato che “*un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del decreto rilancio*”.

di
r.fo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-due-memo-sui-requisiti-daccesso